

Allegato C alla determinazione
n. _____ di data _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA
LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE IN DUE CENTRI
SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALI PER MINORI E DI ATTIVITA' COMPLEMENTARE
DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO,**

TRA

La COMUNITÀ della Valle di Sole (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**)
con sede a Malè, Via della Gana, 10 – telefono 0463/903757 - cod. fisc. 92019720223 e
partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di
Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale, Sviluppo Economico
della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Commissario n. 4 di
data 26 gennaio 2022;

e

_____, con sede legale in
_____ – C.F. e P. IVA _____,
rappresentata da _____, nato/a a
_____ il _____, in qualità di legale
rappresentante della _____, di seguito indicato come
Soggetto Gestore,

premesso che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità con Decreto del Commissario straordinario n. 90 di data 10 agosto 2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.p. n.

- 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione di due Centri socio- educativo territoriali per minori, di cui uno con sede a Terzolas e uno in Alta Valle di Sole, ivi compresa attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro, qualificando i servizi medesimi come SINEG.
4. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura amministrativa di affidamento dei Servizi mediante concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.
5. Il *"BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE IN DUE CENTRI SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALI PER MINORI, E DI ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO"*, datato prot. n..... è stato pubblicato sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it. – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali in data
6. La Comunità con Determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 alla COOPERATIVA SOCIALE, pari ad €....., nonché la presente Convenzione, nel testo definitivo.
7. Sussiste per la COOPERATIVA Soggetto gestore il possesso dei requisiti richiesti nel bando;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione del servizio semi-residenziale in due Centri socio-educativo territoriali per minori, di attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro (**di seguito Servizi**) da attuare sul territorio di tutta la Valle di Sole.
2. I Servizi a carattere semi-residenziale diurno sono rivolti a minori, di norma inviati dal Servizio sociale, provenienti da famiglie che necessitano di un supporto per la conciliazione tra i tempi di cura e i tempi di lavoro o appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio e/o vulnerabilità tali da richiedere un progetto personalizzato.

3. I Servizi accompagnano i minori in un percorso socio-educativo e di accudimento, di supporto affettivo relazionale, di socializzazione e di emancipazione verso l'autonomia, nonché in taluni di casi supportano la genitorialità in un percorso di protezione sociale, teso a prevenire situazioni di disagio e a rafforzare le potenzialità individuali del minore, dei genitori e del nucleo familiare.
4. I Servizi e gli interventi di cui ai commi precedenti comportano il necessario rispetto degli obblighi e adempimenti di servizio pubblico e saranno realizzati dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal **17 ottobre 2022** e termina il **31 dicembre 2026** con la seguente tempistica:
 - a) gestione del Centro socio educativo dell'Alta Val di Sole con decorrenza 17 ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2026;
 - b) gestione del Centro socio educativo di Terzolas, dell'attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro con decorrenza 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 16 ottobre 2022 per il servizio di cui al comma 1 lett. a) ed entro il 31 dicembre 2022 per i Servizi di cui al comma 1 lett. b), la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. I Servizi presso i Centri socio-educativo territoriali si rivolgono a minori, di età compresa, di norma, tra gli 6 e i 16 anni, che accedono su libera iniziativa o inviati dal servizio sociale in situazione di vulnerabilità o di svantaggio sociale. Le attività sono organizzate per fasce di età omogenee indicativamente da 6 a 11 anni e da 12 a 16 anni.
2. Il Servizio di educativa domiciliare si rivolge a minori e/o nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio e nel sostegno evolutivo, nonché nell'inclusione nel territorio.

3. Il Servizio Spazio neutro si rivolge a nuclei familiari con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.

Art. 4

Modalità di attivazione dei servizi

1. L'accesso ai Servizi dei minori e famiglie può avvenire: con accesso libero, con invio del servizio sociale o su disposizione della Magistratura.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale di cui alla Tabella pubblicata unitamente al bando con funzioni educative o di coordinamento, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 1° agosto 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività dei Servizi il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i generi.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 5, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori/famiglie, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle seguenti schede:
- 1.11 Centro socio educativo territoriale,
 - 1.20 intervento educativo domiciliare per minori,
 - 1.21 Spazio neutro
- del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).
7. Il numero degli educatori/operatori sociali che compongono l'equipe educativa dei due Centri socio-educativi, integrata con gli operatori assegnati alle attività di potenziamento dell'azione educativa nei Centri, agli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro, ivi compresi i coordinatori, deve essere di almeno n. **4,5 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti**. Il carico orario di ciascun educatore operatore sociale potrà variare in ragione del servizio assegnato. È ammessa altresì flessibilità di carico orario ai fini di una efficace gestione delle risorse umane interne, organizzazione del servizio affidato e della risposta all'utenza.
8. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nei Centri, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo. Il Soggetto Gestore, per le attività domestiche quotidiane presso i Centri, coinvolge i minori nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe educativa. Le ore di coordinamento costituiscono il 6% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza per gli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro.

9. Nel caso di eventuale assenza totale di minori presso i Centri, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento dei Servizi, da concordare.
10. Il Soggetto Gestore assicura:
- a) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, almeno una volta all'anno, una specifica formazione sulla mediazione dei conflitti interpersonali;
 - b) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
 - c) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - e) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
 - g) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
11. All'avvio dei Servizi il Soggetto Gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.
12. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Art. 7

Orario del servizio

1. Il servizio presso i Centri socio-educativi è attivo come di seguito specificato:
- a.1) Centro socio educativo territoriale di Terzolas: 6 aperture in settimana in orario pomeridiano per 5,5 ore ciascuna oltre all'apertura di sabato mattina per 5 ore (per un totale di 200 giorni di apertura nel periodo scolastico oltre a n. 5 giornate piene o 10 equivalenti in giornate al di fuori del calendario scolastico);

- a.2) Centro socio educativo territoriale Alta Valle di Sole: 3 aperture in settimana in orario pomeridiano per 5 ore ciascuna (99 giorni di apertura nel periodo scolastico).

Art. 8

Struttura

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura, situata in uno dei Comuni dell'Alta Valle di Sole, idonea allo svolgimento esclusivo dei Servizi. La struttura deve rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi residenziale requisiti da 5 a 7). Il possesso di tali requisiti strutturali è verificato dalla relazione/certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, acquisita agli atti prot. n. del
2. La struttura precisamente ha sede nel Comune di, al seguente indirizzo: Via/Piazza..... ed è contrassegnata dalla p.ed. n.in CC
3. La struttura di cui al comma precedente o altra, purché con i citati requisiti, dovrà essere garantita per tutta la durata della Convenzione.

Art. 9

Attività dei Servizi, mensa, trasporto e compartecipazione

1. Il servizio semi-residenziale dei due Centri socio-educativi prevede due direzioni di intervento, anche con attività integrate fra i due Centri: da una parte lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall'altra attività di animazione finalizzate all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. Dovrà essere realizzato un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di sostegno e quelli di animazione sulla base delle caratteristiche dei minori accolti e delle risorse disponibili sul territorio. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva, favorendo il potenziamento delle reti formali e informali e, più in generale, alla prevenzione del disagio giovanile. L'attività è centrata sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.
2. I destinatari dei servizi di cui al comma 1 sono minori di età compresa, di norma, tra 6 e 16 anni, che accedono su libera iniziativa o segnalati dal servizio sociale, in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale. Gli spazi e le attività sono organizzati per fasce di d'età omogenee (indicativamente 6-11 anni e 12-16 anni).
3. Le attività del servizio semi-residenziale presso i Centri socio-educativo territoriali per minori sono indicativamente le seguenti:

- attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo e scolastico;
 - attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.)
 - attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.)
 - attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
 - attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.);
 - attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo;
 - attività di supporto e promozione alla genitorialità
 - consumo del pasto.
4. Le attività complementari di educativa domiciliare (IED) sono finalizzate a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori o delle figure parentali di riferimento. L'intervento ha come obiettivo la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali, la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minori e dei genitori. L'intervento di educativa domiciliare dovrà integrarsi con il servizio semi-residenziale dei Centri: si svolge prevalentemente presso il domicilio; qualora concordato con il Servizio sociale è svolto presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita, ivi comprese le sedi dei due Centri socio-educativi per minori.
5. I destinatari del servizio di cui al comma 4 sono minori e/o nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio e nel sostegno evolutivo, nell'inclusione nel territorio e nel supporto all'abitare. L'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale in seguito ad un processo di valutazione che si esplica nella definizione del progetto quadro. La valutazione prevede la partecipazione della famiglia e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Sulla base del progetto quadro l'equipe educativa definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile, del minore, il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento e ne

- condivide i contenuti con il Servizio sociale territoriale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto gestore predispone le relazioni periodiche di verifica.
6. Le attività complementari di intervento di Spazio neutro si sostanziano in incontri alla presenza di un educatore, del minore con i propri familiari. L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. Gli obiettivi dello Spazio Neutro sono: osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.
 7. I destinatari del servizio di cui al comma 6 sono nuclei familiari con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.
 8. Gli utenti che partecipano alle attività dei Centri potranno usufruire del pasto da consumare negli spazi dei Centri. Il costo del pasto è posto a carico delle famiglie in misura e modalità differenziata per minori ammessi su segnalazione del Servizio Sociale rispetto ai minori con accesso libero: la compartecipazione delle spese per servizio mensa per i minori inviati dal Servizio Sociale avviene da parte degli uffici amministrativi della Comunità della Valle di Sole secondo le modalità di compartecipazione alle spese previste per i servizi socio assistenziali, mediante fatturazione di norma bimestrale. La compartecipazione alle spese da parte dei minori con accesso diretto è curata dal Soggetto Gestore con medesima tempistica, applicando una compartecipazione pari al costo del pasto consumato.
 9. Il trasporto sarà garantito nel tragitto scuola-Centro-domicilio, per quanto riguarda tutti i giorni di apertura del Centro dell'Alta Valle di Sole, dal Soggetto Gestore mediante soggetto esterno e/o tramite gli operatori del Soggetto Gestore medesimo. Allo stesso modo, il Soggetto Gestore dovrà assicurare il trasporto dei minori al Centro di Terzolas per la giornata del sabato oppure in giornate diverse dai giorni scuola.
 10. È posto a carico delle famiglie la compartecipazione alle spese per la frequenza del Centro. Come per il pasto, anche per la frequenza al Centro si attuano modalità di compartecipazione alla spesa differenziate per minori ammessi su invio del Servizio Sociale rispetto ai minori con accesso libero secondo i seguenti criteri. La compartecipazione per attività per i minori inviati dal Servizio Sociale è gestita dagli uffici amministrativi della Comunità della Valle di Sole secondo le modalità di

compartecipazione alle spese previsti per i servizi socio assistenziali, con fatturazione di norma bimestrale. La compartecipazione per la frequenza al Centro dei minori con accesso libero è introitata direttamente dal Soggetto Gestore con medesima tempistica, applicando una quota di compartecipazione alle spese quantificate forfettariamente in Euro 20,00.- mensili, eventualmente da aggiornare anno per anno.

Art. 10

Durata dell'erogazione dei Servizi

1. La durata dell'accoglienza presso i due Centri socio-educativi territoriali viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi.
2. La durata dei servizi di educativa domiciliare e Spazio neutro viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 6 mesi.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

1. Il Soggetto Gestore deve:
 - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
 - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
 - c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità della Valle di Sole e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità della Valle di Sole". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
 - e) mettere a disposizione la struttura sede del Centro dell'Alta Valle di Sole con i requisiti di cui all'art. 8;
 - f) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell'inserimento in Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo;
 - g) assicura, inoltre:
 - la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-minore previsto per ciascun servizio (rapporto 1:5 quando l'invio del minore al Centro avviene da parte del Servizio sociale, 1:10 quando l'accesso è libero, 1:1

negli interventi di IED, occasionalmente è prevista educativa di gruppo ove il rapporto operatore-minori è valutato di volta in volta);

- lo sviluppo a favore dei minori frequentanti di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta socio educativa che permetta di raggiungere la funzionalità prevalente di adeguata educazione e accompagnamento all'autonomia;
- lo sviluppo dell'intervento Spazio neutro a favore dei minori, genitori e famiglia di una progettualità che permetta il raggiungimento di una funzione di protezione sociale;
- la consumazione del pasto di mezzogiorno e della merenda;
- la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno delle strutture atte ad evitare nei minori comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli altri minori, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile e promuovere il benessere del gruppo;
- momenti di verifica sul "clima" di gruppo all'interno delle strutture, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto socio educativo e relazionale tra minori e operatori, volontari e soggetti esterni, anche in termini di sperimentare il supporto tra pari;
- lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra i minori e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - ii. l'organizzazione con regolarità, possibilmente mensili, degli incontri dell'equipe educativa;
 - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v. la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con il servizio sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;
 - vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio sociale della Comunità;

- h) esegue, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura relativamente all'intervento di Spazio neutro e/o interventi di educativa domiciliare e/o attività presso i Centri socio-educativi;
- i) nell'ambito della gestione dei Servizi, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Comunità, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- j) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna;
- k) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione;
- l) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- m) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità provvederà a:
 - a) mettere a disposizione in sub-comodato d'uso del Soggetto Gestore, quale sede del Centro socio educativo territoriale di Terzolas, i locali presso l'immobile comunale "ex-Casa Rosa" di Terzolas – p.ed 175/1 C.C. Terzolas (primo piano e piano sottotetto). Saranno a carico del sub-comodatario tutte le spese per utenze o servizi dallo stesso utilizzati ed aventi contratto autonomo (erogazione di acqua potabile e per il servizio fognatura, nonché per raccolta R.S.U). Le spese di manutenzione

ordinaria dell'ascensore, dell'illuminazione del vano scale e parti comuni, le spese di assicurazione e quelle di manutenzione caldaia e presidi antincendio saranno pagate in ragione di millesimi di "proprietà in godimento" come meglio descritto in apposito e separato atto di messa a disposizione della struttura.

- b) mettere a disposizione, in uso non esclusivo ma prioritario, al Soggetto Gestore un furgone Volkswagen Caravelle Trendline 2,0, targato ER233LB, per trasporto persone 9 posti, cilindrata 1968 cc, alimentazione gasolio, per un chilometraggio massimo annuale di 10.000 km per le attività dei Centri. Le modalità di utilizzo, nel rispetto del Disciplinare d'uso del mezzo, approvato con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 152 di data 28.10.2014, saranno oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione.
- c) si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 13

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comunità, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire

esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.

3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 15

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato:
 - a. nell'importo massimo per l'anno 2022 di Euro 18.000,00 per il servizio di gestione del Centro socio educativo Alta Valle di Sole, la cui decorrenza è anticipata al 17 ottobre 2022,
 - b. nell'importo massimo annuo di Euro 252.000,00 per il periodo di 4 anni dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026,per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione dal 17 ottobre 2022 al 31 dicembre 2026, pari ad un massimo di Euro **1.026.000,00.-**.
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 14 e 15 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione del contributo, di cui al comma 1 lett. a., pari a complessivi € 18.000,00 va presentata unicamente a saldo del contributo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro il 30 aprile dell'anno successivo, allegando un rendiconto del periodo **17.10.2022 – 31.12.2022**, indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 14 comma 5 scheda a.1) del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al Centro socio educativo Alta Valle di Sole, corredato da una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell'utenza nonché le giornate e gli orari di apertura del Centro e del personale assegnato al Centro medesimo.

4. La domanda di liquidazione del contributo, di cui al comma 1 lett. b per il periodo **1.1.2023 – 31.12.2026**, per i primi 5 bimestri di ciascun anno, pari ad €. 42.000,00.- bimestrali, quale acconto dell'importo complessivo del contributo annuale, va presentata entro il mese successivo al bimestre di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità.
5. La domanda di liquidazione per il saldo annuale del contributo, per ciascun anno va presentata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro il 30 aprile dell'anno successivo, allegando un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 14 comma 5 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i Servizi, corredato da una relazione finanziaria, distinta per la gestione dei due Centri e per gli interventi di educativa domiciliare e di Spazio neutro, a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno solare di riferimento, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati annuali di presenza dell'utenza ai Servizi nonché le giornate e gli orari di apertura dei Centri, le ore di erogazione degli interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro e del personale assegnato ai Servizi medesimi.
6. La domanda di liquidazione per il saldo finale, al termine della durata della convenzione, va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo di durata della presente convenzione. Oltre alla documentazione di cui al precedente comma 5, è necessario presentare anche la documentazione probatoria delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per tutta la durata dell'affidamento dei Servizi a contributo o, in alternativa, idonea documentazione che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nei rendiconti annuali dei Servizi oggetto di contributo.
7. Il contributo bimestrale di cui al comma 4, sarà liquidato entro 45 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.
8. Il contributo a saldo annuale di cui ai commi 3 e 5, così come il contributo a saldo finale di cui al comma 6 sarà liquidato entro 90 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore, completa di tutta la documentazione richiesta.
9. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

12. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
13. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 19

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno semestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente

convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 20

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 21

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.